



500/2024

SENT. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 77382 in
data 22/11/2019 XX , nato a OMISSIS

(OMISSIS) il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, rappresentato e
difeso dall'Avv. Andrea Lippi ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Baiamonti
4, presso lo studio legale;

Contro

-Ministero della Difesa, Dir. Gen. Prev. militare, in
persona del legale rappresentante p.t. domiciliato in
Viale dell'Esercito186 e presso Avvocatura generale
dello Stato;

per l'annullamento del decreto del Ministero della
Difesa n. 84 del 20.3.1997, ed il riconoscimento della
pensione privilegiata, tab. A cat. 8 dalla data del

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

congedo, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese al legale antistatario;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n.107/2021, con la quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio;

Visto il parere reso dall'Ufficio medico-legale del Ministero della salute;

Uditi all'odierna udienza l'Avv. Lippi per il ricorrente e la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero convenuto;

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, il sig. XX ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 84/1997, di rigetto della domanda di pensione privilegiata presentata in data 30.7.1993, con il quale era stata concessa un'indennità una tantum per tre annualità di tab. B. Risulta in atti il verbale della CMO del 30.6.1996, il parere del CPPO del 20.12.1996, conformi, che ascrivono la patologia dipendente da causa di servizio alla Tab. B con concessione della predetta indennità, effettivamente corrisposta. Il ricorrente aveva subito un infortunio durante il servizio militare da

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

cui era derivata l'infermità "esiti di intervento di capsulo plastica in lussazione spalla dx con modesta limitazione funzionale senza segni di instabilità", riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma classificata in tab. B. Ritenendo errata la diagnosi data dalla CMO e quindi non corretto il decreto ministeriale di non riconoscimento della pensione privilegiata, ha richiesto giudizialmente il riconoscimento della suddetta pensione, adducendo la sussistenza invece di una grave compromissione ed importanti disturbi trofo-funzionali della spalla, allegando documentazione medica del 24.2.2016 (RMN).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza al provvedimento gravato, in quanto la presentazione dell'istanza di aggravamento nel 2020 da parte del ricorrente deve essere interpretata come una tacita accettazione del contenuto del provvedimento in data 20 marzo 1997 concessivo dell'Indennità Una Tantum. Il ricorrente ha, secondo il convenuto, parallelamente e quasi contemporaneamente esperito due rimedi, uno amministrativo ex art. 70 del D.P.R. 1092/1973, volto a far valere l'aggravamento della medesima

infermità, ed uno giudiziale con il quale ha contestato il giudizio a suo tempo espresso sull'infermità dipendente da causa di servizio. La scelta del ricorrente di perseguire la via amministrativa, attraverso il procedimento ex art. 70 del D.P.R. 1092/1973, in ciò giovandosi dei relativi benefici, accollandosi allo stesso tempo il rischio di ottenere il beneficio, ma con una decorrenza meno favorevole, non può che comportare l'inammissibilità, per intervenuta acquiescenza al provvedimento impugnato, della via giudiziaria.

Ha inoltre eccepito l'infondatezza della domanda nel merito attenendo a profili medici, poiché le operazioni tecniche compiute dalla citata C.M.O. di Roma risultano attendibili ed ampiamente condivisibili e non altrimenti contestabili sia sotto il profilo della loro correttezza e congruità che per i criteri ed i procedimenti adottati. Inoltre, ha aggiunto che la ascrivibilità della patologia alla Tabella A, invece che alla Tabella B non dipende dal carattere cronico o meno della patologia, ma dalla gravità dell'infermità medesima, secondo la classificazione contenuta nelle Tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978. In ulteriore subordine

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ha eccepito la prescrizione dei ratei.

3. Con ordinanza n.107/2021, è stata disposta consulenza tecnica medica a cura dell'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute, sul seguente quesito: <<l'infermità *"esiti di intervento di capsulo plastica in lussazione spalla dx con modesta limitazione funzionale senza segni di instabilità"*, riconosciuta dipendente da causa di servizio, è o meno cronica, irreversibile e meritevole di t.p. per grave compromissione della spalla, e limitativa della capacità lavorativa, indicando se si tratti eventualmente di aggravamento e quindi, qualora l'esito fosse favorevole al ricorrente, indicando la relativa classificazione ai fini pensionistici e la data di decorrenza del trattamento pensionistico correlato".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Durante le operazioni peritali, in riscontro alla domanda di aggravamento presentata dall'interessato, è stata attribuita la pensione privilegiata con decorrenza 1-3-2020, con il Decreto del 03.02.2022 (posizione PREVIMIL/E/04/10/825714. Codice n. 4 iscrizione n. 16099821) del Ministero della Difesa nel quale è riportato: *"...visto il verbale della CMO di Roma n. RM121009145 del*

17.11.2021, ..., che ha riconosciuto l'infermità sofferta dal militare ascrivibile alla 8° categoria Tab. A dal 01.03.2020 a vita per constatato aggravamento. In conformità al giudizio della CMO di Roma Decreta Al Sig. XX (Soldato in congedo)...affetto da infermità contratta per causa di servizio ascrivibile alla categoria 8° dal 01.03.2020 a vita è attribuito il trattamento privilegiato tabellare ordinario...".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Il CTU quindi, esaminata tutta la documentazione medica e le relazioni mediche in atti e le recenti determinazioni del Ministero in conformità alla CMO verbale n. RM121009145 del 17.11.2021, ha concluso rilevando che la dipendenza da causa di servizio in termini di aggravamento con ascrizione alla 8° categoria Tab. A del DPR n. 834/1981 è stata già ottenuta, quale beneficio richiesto dal ricorrente, in epoca successiva alla formulazione dei quesiti, confermando, come indicato dal decreto ministeriale recente, la decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° Marzo 2020, epoca della domanda di aggravamento. Il CTU in risposta alle osservazioni alla bozza CTU del 25.03.2024, relative al riconoscimento sin dall'inizio della

tab. A, inviate dall'Avv. Andrea Lippi, ha affermato invece che il quadro clinico e sanitario dell'epoca (1995) e quindi gli atti antecedenti alla valutazione obiettiva e strumentale effettuata in sede di accertamento medico-legale da parte della CMO di Roma del 2021 non sono inquadrabili in termini quantitativi in una delle categorie della Tab. A ai sensi del D.P.R. 834/1981, in quanto privi di una valutazione funzionale certificata. E pertanto ha considerato corretta la decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° Marzo 2020.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. All'odierna udienza, l'Avv. Lippi insiste per il riconoscimento della Pensione privilegiata sin dalla prima domanda e non dall'accertato aggravamento; la dott.ssa Propersi si riporta alle memorie difensive.

7. Al termine della discussione, la causa è trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. L'odierna questione riguarda il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, per classificazione in tab. A per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

9. Il CTU si è espresso sulla questione tecnica, medico sanitaria, prendendo atto delle determinazioni

recenti del Ministero (Decreto del 03.02.2022) assunte in sede di esame del richiesto aggravamento, riconoscendo quindi la classificazione in tab. A 8^categoria e la decorrenza della pensione privilegiata dal marzo 2020.

Questo Giudice ritiene che la valutazione effettuata dal CTU, nella relazione peritale, conforme alle recenti determinazioni ministeriali sulla base del verbale della CMO in sede di aggravamento, sia logicamente coerente e completa nonché correttamente motivata, sulla base della documentazione medica, puntualmente analitica in relazione all'infermità, di cui è affetto il ricorrente, già riconosciuta dipendente da causa di servizio . Il Collegio medico ha, difatti, preso in considerazione e valutato la patologia, evidenziando, quanto alla decorrenza, che le evidenze scientifiche sono successive alla prima domanda, sì da non consentire la decorrenza anteriore richiesta (1993 Domanda del ricorrente di pensione privilegiata ordinaria). Risulta rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti.

10. Il Decidente, in conclusione, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal Collegio medico,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

condivide le valutazioni espresse dal perito d'ufficio, che riconosce il diritto alla pensione privilegiata, per aggravamento, confermando la classificazione in tab. A ctg. 8^ e la decorrenza dal 1-3-2021, correlata appunto dalla domanda di aggravamento, come determinato da ultimo dal Ministero.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11. Pertanto, la domanda, per come puntualizzata anche in udienza, relativamente alla decorrenza della pensione privilegiata sin dalla richiesta iniziale, va rigettata.

12. Le spese sono compensate, in ragione della particolarità della vicenda. Nulla per le spese del giudizio stante la elativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione reietta, Rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio. Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli
adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del
24 ottobre 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.10.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.10.2024 12:53:48
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03